

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 05/07/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Provinciale di Varese con sentenza n 110/07/2010 depositata in data 28 giugno 2010 ha accolto il ricorso proposto dalla Sig. Fa. Pa. avverso il diniego di definizione agevolata prevista dall'art. 12 della legge 289/2002 (rottamazione dei ruoli) rilevando, che nel caso di specie, il tardivo versamento non invalidasse il condono richiesto

Appella ritualmente l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Varese - per i seguenti motivi

- Il condono non è valido in quanto è stata verificata dall'ufficio l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge 289/02 e, in particolare la tardività del versamento della seconda rata avvenuta in data 24/4/2004 anziché nella prevista data di 16 aprile 2004. Secondo la circolare ministeriale n 28/E del 12 maggio 2003 ha chiarito che l'art. 12, a differenza delle altre previsioni del condono, non prevede che il pagamento parziale possa salvare l'effetto del condono.

Illegittima è la condanna alla spese di lite, considerato che la stessa è nata da un errore del contribuente.

Conclude, quindi, per la riforma del primo deciso con vittoria di spese.

Si costituisce la contribuente la quale insiste per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

Sottolinea come, nel caso di specie non vi è stata omissione del pagamento di una rata ma solo un ritardo nel pagamento della stessa di pochi giorni rispetto al termine previsto e che, in più occasioni, la giurisprudenza di merito si è pronunciata nel senso di ritenere che il ritardo nel versamento della rata non possa essere inteso come mancato pagamento.

La trattazione della controversia avveniva come da separato processo verbale in atti.

OSSERVA

La Commissione ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dal primo deciso

Il tardivo versamento della seconda ed ultima rata del condono non determina l'inefficacia della definizione agevolata, salva la possibilità dell'Ufficio di iscrivere a ruolo la rata non versata, maggiorata di interessi e sanzioni, mancando una specifica e contraria disposizione di legge.

D'altra parte si deve considerare che l'importo più rilevante delle due rate è contenuto nella prima , che è stata regolarmente versata , mentre la seconda pari al 20 % dell'importo complessivo è stata versata con 6 giorni i di ritardo

A parere del Collegio, e sul punto vi sono sentenze del medesimo orientamento in questa Ctr della Lombardia, il ritardato versamento della seconda e ultima rata non determina l'inefficacia della definizione, ma, eventualmente l'iscrizione a ruolo di interessi e sanzioni relative all'importo non versato. Per l'effetto risulta illegittimo il diniego al rimborso dell'intero debito d'imposta originariamente dovuto iscritto a ruolo e versato. Per quanto riguarda le spese di lite, sussistendo una obbiettiva controvertibilità di soluzione, attese le difformi pronunce giurisprudenziali, le stesse vengono compensate.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione Tributaria Regionale conferma la decisione impugnata Spese compensate